

**Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza del 3 dicembre 2019**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA “B”

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Mambriani - Presidente

dott. Amina Simonetti - Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci - Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. XXXXX/20XX R.G. promossa da:

V. SRL (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. S.S. (C.F. (...)) e dell'avv. A.S. (C.F. (...)) (...) MILANO; elettivamente domiciliato in (...) MILANO presso il difensore avv. S. S.

PARTE ATTRICE

contro

M.R. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. M.L. (C.F. (...)) e dell'avv. A.M. ((...)) (...) MILANO; elettivamente domiciliato in (...) ASTI presso il difensore avv. M.L.

PARTE CONVENUTA

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La s.r.l. V., operativa nel settore della commercializzazione di fiori e piante mediante una rete di punti vendita con marchio “F.”, ha proposto azione di responsabilità nei confronti di M.R.,

- quale unica socia della s.r.l. semplificata B., con capitale sociale di Euro 2.000,

in relazione alle vicende relative al mancato pagamento di canoni e forniture in relazione ai contratti conclusi in data 25 settembre 2014, ovvero:

- contratto di subaffitto del ramo aziendale costituito dal punto vendita al dettaglio di fiori, sito in C., di cui V. era affittuaria dalla s.r.l. P.L.F.;

- contratto di affiliazione commerciale in forza del quale V. concedeva a B. il diritto esclusivo di utilizzare il marchio “F.”, mentre l'affiliata si impegnava ad effettuare almeno l'80% degli approvvigionamenti dalla controparte;

rapporti entrambi risolti consensualmente in data 30 aprile 2015, con scrittura privata portante anche il riconoscimento da parte di B. di essere debitrice nei confronti dell'attrice della somma di XX.XXX,XX di cui:

- Euro XX.XXX a titolo di canoni non corrisposti
- Euro XX.XXX,XX per fornitura merce

importo che B. si impegnava a corrispondere in più tranches, versando tuttavia solo il minor importo di X.XXX,XX.

La s.r.l. V. constatata l'incapienza patrimoniale della s.r.l. semplificata B.,

- posta in liquidazione il XX maggio 20XX,

chiama a rispondere M.R.,

quale socia unica, ex art. 2043 e 2476, settimo comma, c.c.

- per i danni arrecati ai terzi "in ragione della manifesta sottocapitalizzazione di B." e dunque della palese insufficienza dei mezzi patrimoniali di cui è stata dotata,

quale amministratrice unica, ex artt. 2394, 2485, 2486 c.c.

- per avere proseguito l'attività nonostante fosse costantemente foriera di perdite,
- per avere rinviato di quasi un mese la messa in liquidazione della società (XX maggio 20XX) dopo l'approvazione del primo bilancio chiuso al 31 dicembre 20XX ove già risultavano perdite per XX.XXX,XX euro (Delib. del XX aprile 20XX), determinando in tal modo un ulteriore incremento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'attrice.

Il danno complessivo di cui è chiesto il risarcimento ammonta a XX.XXX,XX euro, e comprende

- il credito di V. rimasto insoluto (Euro XX.XXX,XX)
- e le ulteriori spese che V. ha dovuto sostenere per il punto vendita di Como a seguito della risoluzione anticipata del contratto di affiliazione, oltre alle spese notarili e di registro dell'atto di risoluzione (Euro XX.XXX,XX).

M.R.

- ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'ordinamento "non prevede norme che coinvolgano la responsabilità personale del socio di s.r.l.s."
- ha contrastato nel merito l'avversa domanda,
- offrendo una diversa ricostruzione della vicenda e dei rapporti intercorsi con L.P., già socio di V. e legale rappresentante della s.r.l. P.L.F. titolare del ramo d'azienda, e con V.C., socio unico e amministratore di V.,
- adducendo di essere stata "vittima inconsapevole di una rappresentazione dell'unità economica di vendita fiori poi subaffittata totalmente difforme dalla realtà",

- sottolineando che le difficoltà connesse al riavvio dell'attività rimasta chiusa per molti anni erano ben note a V., che addirittura l'avrebbe "incoraggiata" e consigliata quanto alla costituzione di B., concedendole poi condizioni economiche particolarmente favorevoli,
- precisando inoltre che V. era ben consapevole delle difficoltà economiche di B. in quanto la contabilità di quest'ultima era affidata alla medesima società di consulenza utilizzata dall'attrice, la s.r.l. W.B.A., amministrata all'epoca dallo stesso C.,
- evidenziando, quanto agli addebiti mossi in via subordinata e involgenti la sua qualità di amministratore di B., il brevissimo periodo di tempo in cui si è protratta l'attività (8 mesi).

La causa è stata istruita per testi, quindi assegnata a un diverso Giudice istruttore e rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.

Il Tribunale, all'esito del contraddittorio, reputa infondate tutte le domande svolte dalla società V. s.r.l. nei confronti di M.R., sia quale unica socia, che quale amministratrice unica di B. s.r.l. semplificata.

Va precisato che B. è stata costituita il XX settembre 20XX con la forma di s.r.l. semplificata e con capitale sociale di 2.000 euro, interamente versati.

I contratti di subaffitto e di affiliazione sono stati sottoscritti entrambi il XX settembre 20XX (doc. 1 e 2).

M.R. ha ricoperto la funzione di amministratore dalla costituzione sino alla messa in liquidazione, avvenuta il XX maggio 20XX.

In data XX aprile 20XX è stato approvato il primo bilancio relativo all'esercizio 20XX (per i mesi di operatività). La società è stata dunque attiva per soli otto mesi (XX settembre 20XX - XX maggio 20XX).

All'esito dell'istruttoria orale L.P., ora legale rappresentante di V., ha ammesso di avere assunto l'iniziativa di contattare la signora R. offrendole la gestione del punto vendita di Como. Circostanza ammessa anche dal legale rappresentate dell'epoca di V., W.C.. Allo stesso modo è stata confermata la circostanza che la società di consulenza W.B.A., di cui all'epoca era amministratore lo stesso C., si occupava di tenere la prima nota di B. (cfr. verbali d'udienza del XX ottobre 20XX e X novembre 20XX) e periodicamente riceveva le fatture e le annotazioni degli incassi.

Complessivamente tutte le difese in fatto svolte dalla convenuta non sono state tempestivamente e specificamente contestate dall'attrice, cosicché possono considerarsi non contestate.

L'attrice peraltro non ha svolto istanze istruttorie, avendo incentrato le proprie domande su questioni di mero diritto.

Chiarito il quadro fattuale in cui si sono inseriti i rapporti fra le parti, si può passare ad esaminare le singole domande.

In via principale la società attrice, quale creditrice della s.r.l. semplificata B., fa valere la responsabilità di M.R., quale unica socia di B.,

- addebitandole di avere provocato un danno al creditore V. “in conseguenza della manifesta sottocapitalizzazione di B. e della sua palese inidoneità a tenere fede agli specifici impegni contrattualmente assunti” nei confronti della stessa V.

così intendendo addossare alla socia unica la responsabilità da fatto illecito

- per il solo fatto di avere proceduto alla costituzione di una s.r.l. con dotazione di soli 2.000 euro, ovvero di un capitale del tutto insufficiente ad offrire adeguata garanzia ai creditori “strategici” (fornitori di piante e fiori, senza il contributo dei quali l’attività non si sarebbe neppure potuta avviare)

così ravvisando un intento lesivo nei confronti dei creditori, secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale.

Sulla base della prospettazione attorea va subito rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di M.R. poiché il danno - per come prospettato - è astrattamente riconducibile alla condotta illecita della convenuta R. (Cass. 6132/2008).

Tale prospettazione, tuttavia, appare errata sotto plurimi profili.

Essa muove infatti da una premessa contraria ai principi di fondo che regolano l’operatività delle società a responsabilità limitata. La domanda principale si basa sull’assunto che i soci di una s.r.l. semplificata sono responsabili nei confronti dei creditori “per la manifesta sottocapitalizzazione della società”, senza tenere in conto che il legislatore, intervenuto nel 2012, ha permesso la costituzione di s.r.l. con capitale inferiore ai 10.000 (purché integralmente versato), concedendo addirittura agevolazioni e risparmi di spesa.

Va considerato inoltre che le conseguenze sul piano sistematico della prospettazione attorea - se fondate - porterebbe al mancato riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata ai soci della s.r.l. semplificata, almeno fino al momento in cui la stessa non si sia dotata di “adeguate risorse patrimoniali”, cosicché i soci finirebbero per rispondere per le obbligazioni assunte dalla società fino al momento in cui non risultino accantonate risorse patrimoniali pari ad almeno 10.000 euro.

Conclusione evidentemente contraria all’attuale assetto normativo ed ai principi generali che regolano tutti i tipi di società a responsabilità limitata ed in particolare il principio cardine e imprescindibile in base al quale “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società (a responsabilità limitata) con il suo patrimonio”, anche nel caso in cui la partecipazione appartenga ad

una sola persona, sempre che siano stati effettuati i conferimenti e sia stata attuata la dovuta pubblicità (art. 2462, secondo comma, c.c.).

A seguito delle riforme del 2012 e 2013 la funzione tradizionalmente svolta nelle s.r.l. dal capitale sociale, quale garanzia per i creditori, è risultata indebolita, tanto da alimentare ampie riflessioni sull'effettiva funzione svolta dal capitale sociale e sul rapporto fra capitale nominale e patrimonio netto, nell'ambito del concetto di "continuità aziendale" e della potenzialità espansiva di una s.r.l. con capitale ridotto. Tuttavia, pur nella molteplicità delle soluzioni proposte non si è mai giunti al superamento dello "schermo della personalità giuridica", che rimane, anche nell'intento del legislatore, strumento essenziale per incentivare l'iniziativa economica e la nascita di nuove piccole imprese.

In questo quadro, non vi è dubbio che i creditori possano ottenere garanzie personali dai soci, utilizzando specifiche forme negoziali, che pur sempre si pongono al di fuori dello schema tipico della s.r.l.; cosicché i creditori possono ottenere soddisfacimento dai soci, qualora gli stessi abbiano prestato idonea garanzia (personale o reale).

Si tratta tuttavia di fattispecie ben distinta da quella invocata dall'odierna attrice, laddove richiama le clausole contrattuali, che attesterebbero il possesso:

- di "requisiti economici e patrimoniali, nonché tecnici, organizzativi e professionali, idonei alla gestione" del ramo aziendale (punto F premesse contratto di subaffitto - doc. 1)
- di "mezzi finanziari e personali necessari alla buona esecuzione" (punto 1.7 del contratto di affiliazione commerciale - doc. 2).

Si tratta all'evidenza di clausole contenute in contratti stipulati dalla società B., in forza dei quali - anche volendo seguire la prospettazione attorea - B. si è impegnata verso V., non la socia, che pure aveva partecipato alla sottoscrizione nella sua diversa veste di legale rappresentate della s.r.l. semplificata.

Socio e società costituiscono soggetti giuridici separati e distinti. I contratti sopra menzionati hanno vincolato la società e dunque non hanno prodotto alcun effetto nei confronti del terzo (ex art. 1372, secondo comma, c.c.), ovvero della socia che non può essere chiamata a rispondere a fronte dell'inadempimento della società.

Ciò detto, nessuna responsabilità ex art. 2043 c.c. può essere ascritta a M.R., quale socia unica di B. s.r.l.s., per il solo fatto di avere costituito la s.r.l. semplificata dotandola di soli 2.000 euro di capitale sociale, poiché "l'insufficienza dei mezzi patrimoniali" non può certo integrare di per sé un "fatto illecito" o un evento lesivo dei creditori, avendo il legislatore riconosciuto e regolamentato tale facoltà, giungendo addirittura ad incentivare l'utilizzo di queste s.r.l. mediante una

semplificazione delle formalità di costituzione ed una riduzione dei costi di avviamento (ivi compreso l'esborso per il capitale sociale).

Allo stesso modo non può essere ascritta a M.R., quale socia di B., alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. neppure sotto il diverso profilo dell'intenzionale induzione all'inadempimento ovvero della dolosa lesione del credito, dal momento che siffatta prospettazione avrebbe richiesto un approfondimento in termini di allegazione e prova, del tutto assente negli atti dell'attrice, trattandosi di domanda che trova il fondamento in condotte intenzionali (nel caso specifico, la volontà di arrecare pregiudizio al principale fornitore e partner commerciale), idonee a causare un danno diretto al creditore. Danno diretto, invero, neppure prospettato.

Passando ora ed esaminare le domande subordinate, va considerata la posizione della convenuta quale amministratrice unica della s.r.l. semplificata B..

In tale veste M.R. è chiamata a rispondere del danno causato:

- per avere "portato avanti l'attività imprenditoriale nonostante questa fosse costantemente foriera di perdite (e, di riflesso, di danni per i creditori sociali)", così violando le disposizioni di cui all'art. 2394 c.c., che disciplina la responsabilità verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale,
- norma pacificamente applicabile anche alle s.r.l. (Cass. n. 17121/2010 e da ultimo Tribunale Milano 2 gennaio 2019 n. 6/2019),
- e in via subordinata, per aver protratto l'attività sociale di B. dal momento in cui era emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2482 ter cod. civ. (ossia al più tardi in data 30 aprile 2015) fino alla messa in liquidazione della Società (ossia in data 28 maggio 2015), così violando le disposizioni di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c..

L'esame del primo punto, porta indubbiamente a riflettere sulla particolare pregnanza dell'obbligo "di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale" rispetto agli amministratori di s.r.l. semplificate, che nella fase iniziale operano in sostanziale "assenza" o comunque evidente carenza di risorse patrimoniali, e

- se, da un lato, si può certo concordare con le osservazioni svolte da parte attrice ove viene correttamente ritenuta applicabile anche alla s.r.l. semplificata la regola dell'obbligatoria formazione di una riserva legale cui destinare un quinto degli utili (ex art. 2363, quinto comma, c.c.) e si giunge a delineare l'esistenza di "un principio di patrimonializzazione progressiva di tutte le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro",
- dall'altro, tuttavia, non ci si può esimere dall'osservare come da tale principio non può certo derivare, in via automatica, un obbligo giuridico in capo agli amministratori di realizzare utili (da

accantonare), prospettiva certo auspicabile, che tuttavia non tiene conto della variabile che permea tutta attività commerciale con scopo di lucro, ovvero il “rischio d’impresa”,

- senza contare inoltre che la prospettiva qui criticata, aprirebbe la strada ad un inammissibile vaglio giudiziale sulla qualità dei risultati economici dell’attività gestoria, ovvero a censure sul c.d. merito imprenditoriale, e quindi ad una indebita invasione di campo (come ormai chiarito da un consolidato orientamento anche della giurisprudenza di legittimità - si veda da ultimo Cass. n. 15470/2017).

È necessario dunque coniugare l’obbligo che grava anche sugli amministratori di s.r.l. semplificate di “conservazione dell’integrità patrimoniale” (di cui all’art. 2394 c.c., cui corrisponde la previsione dell’art. 2484 n. 4 c.c.) con la fisiologica “fatica” e i connessi rischi che connotano l’avvio di una nuova attività imprenditoriale, fermo restando che l’ordinamento favorisce tale avvio tramite la costituzione di s.r.l., con dotazione minima di capitale sociale, o addirittura “simbolica”,

e a tal fine vengono in soccorso criteri per la verifica in ottica ex ante dell’attività gestoria,

- già da tempo individuati dalla più attenta dottrina e recepiti dalla giurisprudenza,

- tratti dagli insegnamenti della disciplina aziendalistica,

- basati sulle buone prassi imprenditoriali,

- ai quali oggi è stato riconosciuto rango di veri e propri “obblighi di legge” con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 c.c., che formalizza il dovere, per gli imprenditori e per gli amministratori di tutte le società di capitale,

- di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e finalizzati a monitorare, e rilevare tempestivamente situazioni patologiche che potrebbero sfociare nella definitiva perdita della continuità aziendale, intesa come capacità dell’impresa di poter continuare a svolgere la propria attività,

- di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Orbene, nel caso concreto questo Tribunale ritiene di non dover muovere alcuna censura all’operato dell’amministratrice della s.r.l. semplificata B., nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico, poiché sulla base delle complessive risultanze di causa, in quanto

- nessun rilievo le è stato mosso circa l’assetto organizzativo adottato per l’attività avviata,

- nessuna inadempienza è emersa sotto il profilo contabile, avendo l’istruttoria addirittura confermato la regolare trasmissione delle fatture e delle annotazioni degli incassi alla società incaricata di redigere la “prima nota”;

- nel rispetto dei termini di legge è stato redatto e approvato il primo bilancio d’esercizio (XX aprile 20XX), sulle risultanze del quale l’attrice ha chiarito che non ha inteso muovere alcun appunto;

- senza indugio, dal momento in cui sono emerse contabilmente le perdite d'esercizio, l'amministratrice ha assunto l'iniziativa di porre in liquidazione la società e ha convocato l'assemblea per le delibere di sua competenza (XX maggio 20XX) e quindi definitivamente posto fine ad ogni attività restituendo l'azienda all'attrice (in data XX maggio 20XX - come risulta dal doc. 3 prodotto dall'attrice),

il tutto in meno di un mese dall'approvazione del bilancio e in un lasso di tempo di soli otto mesi dalla costituzione della società.

Si è trattato di un iter indubbiamente rapido, caratterizzato peraltro da un atteggiamento non del tutto "indifferente" della società attrice, la quale ha dimostrato di avere ab initio esatta contezza delle difficoltà connesse alla riattivazione di un punto vendita rimasto chiuso da anni, avendo V. concesso la posticipazione di un anno del termine per il pagamento della prima rata del canone di affitto (cfr. punto 2.4 del contratto di subaffitto) e addirittura avendo versato sul conto di B. a titolo "prestito fondi" la somma di 14.000 euro (cfr. contabile bancaria - doc. 6 di parte convenuta), tanto da far presumere un coinvolgimento effettivo dell'attrice nell'iniziativa imprenditoriale assunta da B., avendo investito nella stessa a titolo di anticipato finanziamento ben più di quanto versato dalla socia a copertura del capitale.

Del resto che l'attrice non fosse del tutto indifferente rispetto ai risultati dell'attività avviata da B. è circostanza che trova indiretta conferma anche nella previsione della clausola n. 7 del contratto di subaffitto, che impegnava le parti ad un vero e proprio preliminare di cessione di ramo d'azienda, con la particolarità che l'impegno di cessione fosse stato assunto dalla subaffittuaria e non dall'effettiva titolare del ramo; pattuizione che trova una plausibile giustificazione, solo ipotizzando una comunanza d'interessi fra la V. e la società P.L.F., effettiva titolare dell'azienda - come peraltro si evince dalla fungibilità dei ruoli ricoperti nelle due società da L.P. (all'epoca legale rappresentante di P.L.F. e da amministratore unico di V.) e W.C. (legale rappresentante di V. in corso di causa).

Passando ora all'esame del secondo addebito mosso nei confronti di M.R., quale amministratrice unica, ovvero l'aver protratto l'attività sociale di B. dal momento in cui era emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2482 ter c.c. fino alla messa in liquidazione della società, deve concludersi analogamente nel senso di escludere la sussistenza di profili di responsabilità,

- non solo avuto riguardo a quanto già affermato circa l'assoluta congruità dei tempi di reazione, dopo l'approvazione del primo bilancio, per cui risultano rispettate le prescrizioni che si ricavano dagli artt. 2482 ter, 2484 n. 4 e 2485 c.c., che impongono all'amministratore di reagire "senza indugio" una volta accertata la irreversibile perdita del capitale sociale, ovvero la definitiva perdita della continuità aziendale,



- ma anche in considerazione delle lacune che affliggono la prospettazione attorea sul punto, dal momento che l'individuazione dell'effettivo aggravio del passivo patrimoniale asseritamente verificatosi dal XX aprile al XX maggio 20XX, quantificato in complessivi Euro X.XXX,XX, viene effettuata sulla base di fatture emesse nell'agosto 20XX, relativamente al canone di locazione dei primi mesi dell'anno, e dunque canoni non dovuti da B., stando alle pattuizioni di cui alla clausola 2.4 - già citata - del contratto di subaffitto.

Infine, essendo risultati infondati tutti gli addebiti mossi nei confronti dell'amministratrice unica, non trova giustificazione alcuna il richiamo all'art. 2476, settimo comma, c.c. in forza del quale "sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società", trattandosi, in via generale, di una norma che presuppone il concorso del socio nell'attività illegittima dell'amministratore, per cui di nulla deve rispondere il socio se non viene accertato l'inadempimento dell'amministratore.

Tutte le domande proposte risultano essere infondate e debbono pertanto essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale e istruttoria effettivamente svolta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. XXXXX/20XX R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta in quanto infondate tutte le domande proposte dalla società attrice;
- condanna la società V. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in complessivi Euro 9.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2019.